SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 22 luglio 2026.

Cambio del regime di aiuti di Stato relativo al ristoro dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna; integrazione delle premesse del decreto di declaratoria della Regione Sardegna del 27 maggio 2026. (26A05739). . . *Pag.* 1

DECRETO 27 ottobre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Amelia». (26A05718) *Pag.* 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 ottobre 2026.

Determinazione dei tassi cedolari definitivi e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali Valore, con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031. (26A05736) *Pag.* 4

DECRETO 23 ottobre 2026.

Determinazione del tasso cedolare definitivo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali «BTP Valore Insieme», con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, nona emissione del BTP Valore. (26A05737). *Pag.* 5

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 4 agosto 2026.

Parere sul Contratto di programma 2023-2026 tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Società di gestione aeroporti Alghero S.p.a. (SO.GE.A.AL), *ex* articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014. (Delibera n. 26/2026). (26A05722) *Pag.* 6

Università Carlo Cattaneo – LIUC

DECRETO 22 ottobre 2026.

Emanazione del nuovo statuto. (26A05667) . *Pag.* 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe e simvastatina, «Zestan». (26A05705) . *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Regalbax». (26A05706) *Pag.* 20

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ducressa» (26A05707) . *Pag.* 20

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travocort». (26A05708) *Pag.* 21

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor». (26A05709) *Pag.* 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duspatal». (26A05710) . *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina/Valsartan/Idroclorotiazide Mylan Pharma». (26A05712) *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medivid». (26A05713). *Pag.* 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medivid». (26A05714). *Pag.* 24

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 517/2026 del 18 settembre 2026 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinnat». (26A05719) *Pag.* 24

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A05779) *Pag.* 25

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rubino di Cantavenna». (26A05723). *Pag.* 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 luglio 2026.

Cambio del regime di aiuti di Stato relativo al ristoro dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna; integrazione delle premesse del decreto di declaratoria della Regione Sardegna del 27 maggio 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, e in particolare l'art. 37 concernente gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo e che eleva a 50.000 euro il massimale degli aiuti *«de minimis»* concedibili a un'impresa unica operante nel settore agricolo nell'arco di tre anni;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Sicilia, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Visto in particolare il comma 1, dell'art. 9 - «Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»: «Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna o nella Regione Sicilia, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo art. 5»;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 255536, n. 255540 e n. 255541 del 27 maggio 2026, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026, con i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi che hanno colpito rispettivamente le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, e con i quali sono stati attivati gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate, in conformità al regime di esenzione di notifica n. SA.109287(2023/XA);

Considerato che nelle premesse del decreto n. 255540 del 27 maggio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi per la Regione Sardegna, non sono stati indicati, per mero errore materiale, i danni alle strutture aziendali, come richiesto con delibera regionale;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 324 del 16 giugno 2026 concernente: «Eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno interessato l'intero territorio calabrese, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2026. Modifiche e integrazioni adozione declaratoria calamità e applicazione del regime *"de minimis"* nella liquidazione dei danni»;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 32/62 del 24 giugno 2026 concernente: «Eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio e per tutto il mese di febbraio 2026 nei territori della Regione Sardegna. Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 maggio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026. Richiesta di concessione degli aiuti a fronte dei danni alle produzioni in regime *"de minimis"*»;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Sicilia n. 240 del 19 giugno 2026 concernente: «Deliberazione di Giunta regionale n. 177 del 20 aprile 2026 - Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi metereologici del 18 gennaio 2026 Regione Sicilia - decreto ministeriale 255541/2026 - Erogazione degli aiuti in regime *"de minimis"*»;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Calabria n. 324 del 16 giugno 2026, della Giunta regionale della Sardegna n. 32/62 del 24 giugno 2026 e della Giunta regionale della Sicilia n. 240 del 19 giugno 2026, con le quali si chiede al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, limitatamente ai danni causati alle Produzioni vegetali, la concessione degli aiuti in regime *«de minimis»* di cui al regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 in luogo del regime di esenzione n. SA.109287(2023/XA) di cui al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, attivato con i decreti di declaratoria n. 255536, n. 255540 e n. 255541 del 27 maggio 2026;

Viste le note della Regione Calabria (assunta al prot. n. 335034 del 9 luglio 2026), della Regione Sardegna (assunta al prot. n. 330028 del 7 luglio 2026) e della Regione Sicilia (assunta al prot. n. 330729 dell'8 luglio 2026), con le quali le predette regioni, nel confermare integralmente

il contenuto delle deliberazioni di declaratoria con la proposta di cambio regime di aiuto in *«de minimis»*, hanno richiesto, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari e per favorire l'accesso alla misura, la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per la presentazione delle istanze dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto che il cambio di regime di aiuto in *«de minimis»* possa favorire un accesso più agevole ai contributi da parte delle aziende agricole, in ragione della semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla concessione degli aiuti, contribuendo così a una più efficace attuazione della misura;

Considerato che la decorrenza del termine dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana consente di assicurare un'adeguata conoscibilità del mutamento del regime di aiuti applicabile da parte della platea dei potenziali beneficiari e di garantire, conseguentemente, la piena fruibilità del termine previsto per la presentazione delle domande di intervento alle competenti autorità regionali ai sensi del nuovo regime e l'effettivo accesso alle misure previste;

Ritenuto opportuno altresì procedere ad integrare le premesse del decreto di declaratoria n. 255540 del 27 maggio 2026 della Regione Sardegna indicando anche le strutture aziendali ove non altrimenti inserite per mero errore materiale;

Considerato che l'accoglimento delle richieste non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato e consentono alle imprese agricole un pronto ristoro per agevolare la ripresa economica e produttiva;

Ritenuto di poter di accogliere le richieste delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

In accoglimento delle proposte delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, gli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, di cui ai decreti di declaratoria MASAF n. 255536, n. 255540 e n. 255541 del 27 maggio 2026, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* il 10 giugno 2026 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 132) gli aiuti a fronte dei danni alle produzioni vegetali sono concessi nell'ambito del regime *«de minimis»* di cui al regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, in sostituzione del regime di esenzione al n. SA.109287(2023/XA), di cui al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Art. 2.

Nel testo delle premesse del decreto n. 255540 del 27 maggio 2026 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi che hanno colpito la Regione Sardegna, dove è indicato «alle produzioni vegetali», è sostituito da «alle produzioni vegetali ed alle strutture aziendali».

Art. 3.

Le domande di intervento di cui all'art. 1 devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A05739

DECRETO 27 ottobre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Amelia».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

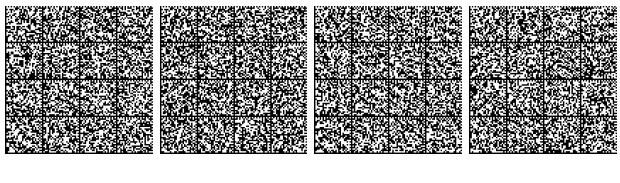
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;



Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2013, n. 28512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 17 agosto 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Amelia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Amelia»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Amelia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con le note prot. CAS-2515022-M9J6N9 del 19 febbraio 2026 (prot. Masaf n. 0081375/2026) e n. prot. CAS-2574958-L6H7C5 del 15 aprile 2026 (prot. Masaf n. 0175090/2026) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Amelia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 luglio 2013, n. 28512, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC, con sede legale in Amelia (TR), zona industriale Fornale, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Amelia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 19 luglio 2013, n. 28512, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A05718

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2026.

Determinazione dei tassi cedolari definitivi e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali Valore, con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 51221 del 16 ottobre 2026 con cui è stata disposta l'ottava emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), a tasso fisso e con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (meccanismo *step-up*), con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 2 del precedente decreto ove si prevede che, con apposito decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei «BTP Valore», verranno stabiliti i tassi cedolari annui definitivi, nonché il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la nota n. 553-2026 del 23 ottobre 2026, con la quale la Borsa italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Valore»;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione n. 51221 del 16 ottobre 2026, il tasso cedolare annuo dei «BTP Valore» con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031 è determinato nella misura rispettivamente del 3,75% per le cedole pagabili dal 27 gennaio 2027 sino al 27 ottobre 2028 (primo periodo), del 4,20% per le cedole pagabili dal 27 gennaio 2029 sino al 27 ottobre 2030 (secondo periodo) e del 4,75% per le cedole pagabili dal 27 gennaio al 27 ottobre 2031 (terzo periodo).

Sulla base della comunicazione di Borsa italiana S.p.a. del 23 ottobre 2026, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 12.071.383.000,00 euro.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 16 ottobre 2026, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05736

DECRETO 23 ottobre 2026.

Determinazione del tasso cedolare definitivo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali «BTP Valore Insieme», con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, nona emissione del BTP Valore.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 51234 del 16 ottobre 2026 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore Insieme»), a tasso fisso con cedola singola (*one coupon*) corrisposta in un'unica soluzione alla data di scadenza, calcolata in base a tasso prefissato, con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 2 del precedente decreto ove si prevede che, con apposito decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei «BTP Valore Insieme», verranno stabiliti il tasso cedolare definitivo, nonché il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la nota n. 554-2026 del 23 ottobre 2026, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Valore Insieme»;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione n. 51234 del 16 ottobre 2026, il tasso cedolare definitivo dei «BTP Valore Insieme» con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031 è determinato nella misura del 22,70%.

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 23 ottobre 2026, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 4.551.135.000,00 euro.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 16 ottobre 2026, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Parere sul Contratto di programma 2023-2026 tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Società di gestione aeroporti Alghero S.p.a. (SO.GE.A.AL), *ex* articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014. (Delibera n. 26/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 687, ai sensi del quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, e l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis* , inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni, che ha previsto che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che all'art. 1, comma 1, lett. *e)* demanda a questo Comitato, tra l'altro, la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità» e successive modificazioni, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni al fine di favorire, tra l'altro, la trasparenza delle tariffe aeree e di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza degli effettivi costi del servizio;

Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che, tra l'altro, istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;

Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

Visto l'art. 37, comma 6-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che, nel demandare all'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART, le funzioni di regolazione economica del settore e di vigilanza, precisa che restano ferme le competenze di questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è stata recepita la succitata direttiva 2009/12/CE e che, in particolare:

1. all'art. 71, comma 5, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta;

2. all'art. 76, comma 1, prevede che «Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'art. 80, comma 1»;

3. all'art. 80, comma 1, prevede che: «L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a. correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b. consultazione degli utenti aeroportuali;

c. non discriminazione;

d. orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)*, alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e *standard* di servizio reso»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'art. 1 che, al comma 11, prevede che «per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, recante «Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art. 698 del Codice della navigazione»;

Considerata la sentenza della Corte costituzionale 21 gennaio 2016, n. 7, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della regione sui contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»;

Visti i pareri del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, nn. 2, 3, 4 e 5 del 26 novembre 2018, confermati con il parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019, con i quali il NARS ha ritenuto che i contratti di programma del settore aeroportuale potessero essere sottoposti a questo Comitato;

Visto l'art. 202, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che, in considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo

dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, è prorogata di due anni;

Visto il parere del 20 novembre 2020, n. 1908, con il quale il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza del CIPESS (allora CIPE) a pronunciarsi sui contratti di programma anche nell'attuale quadro di governance settoriale, riconoscendo come «persistente la competenza del CIPE, pur dopo la costituzione della nuova Autorità di vigilanza sui trasporti, ancorché limitata ai profili non tariffari concernenti gli impegni che le società concessionarie assumono allo scopo di assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture e al fine di garantire adeguati livelli dei servizi aeroportuali, in coerenza con le direttive ENAC», e ravvisando che «le funzioni del CIPE, *in subiecta* materia, sono state fatte salve dalla legislazione speciale di settore, che le pone in sinergia e in stretto raccordo con lo svolgimento delle funzioni di vigilanza governativa demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la deliberazione 28 marzo 2022, n. 12, con la quale l'ENAC ha approvato un nuovo schema-tipo di contratto di programma ai sensi del sopra citato decreto-legge n. 133 del 2014;

Vista la delibera ART 3 agosto 2023, n. 133, recante «Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale «Riviera del Corallo» di Alghero Fertilia per il periodo tariffario 2023-2026. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Vista la nota 26 ottobre 2023, n. 92494, con la quale il DIPE ha chiesto al MIT «di fornire un quadro generale, riepilogativo e di dettaglio, relativo allo stato delle procedure di aggiornamento e approvazione dei contratti di programma aeroportuali, con particolare riferimento agli aeroporti di competenza del CIPESS»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che prevede che la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'ENAC, svolga le funzioni di competenza del Ministero nell'ambito delle attività, tra le altre, dei contratti di programma con gli enti vigilati;

Vista la nota del 14 febbraio 2024, n. 6553, con la quale il MIT ha trasmesso lo stato di aggiornamento dei contratti di programma aeroportuali nel quale, con riferimento all'aeroporto di Alghero ha informato che è «in fase di presentazione al CdA di ENAC la proposta per la sottoscrizione del contratto»;

Vista la nota del 18 febbraio 2026, n. 5332, con la quale il MIT ha fornito indicazioni di massima sullo stato di aggiornamento di alcuni Contratti di programma aeroportuali, fra i quali l'aeroporto di Alghero;

Vista la nota della Regione Sardegna 12 maggio 2026, n. 11053, con la quale è stato espresso il parere favorevole in merito al contratto di programma;

Vista la nota 2 luglio 2026, n. 22373, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di programma, e relativi allegati, tra l'ENAC e la Società di gestione aeroporti Alghero S.p.a., di seguito SO.GE.A.AL., chiedendo a questo Comitato di esprimere un parere;

Vista la nota 14 luglio 2026, n. 8796, con la quale il NARS, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, una serie di integrazioni istruttorie;

Vista la nota 22 luglio 2026, n. 24958, con la quale il MIT ha inviato le integrazioni documentali e fornito i chiarimenti istruttori;

Vista la nota 27 luglio 2026, n. 9457, con la quale il DIPE, ha richiesto al MIT di trasmettere la Relazione istruttoria datata e firmata, a corredo della proposta sottoposta al Comitato;

Vista la nota 28 luglio 2026, n. 9903, con la quale il MIT ha inviato una relazione istruttoria aggiornata;

Visti gli allegati al contratto di programma del 26 giugno 2024 ed in particolare:

1) Allegato 1: Piano quadriennale degli Interventi (Piano degli investimenti e relativo cronoprogramma, previsioni di traffico);

2) Allegato 2: Piano della qualità e della tutela ambientale;

3) Allegato 3 (A, B, *C)*: modelli di autodichiarazione;

4) Allegato 4: modalità di calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale;

5) Allegato 5: determinazione della misura delle penali;

6) Allegato 6: Piano economico finanziario (PEF);

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e degli allegati trasmessi, e in particolare che:

1. in forza della convenzione sottoscritta con ENAC il 28 maggio 2007, approvata con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia del 3 agosto 2007 SO.GE.A.AL. è affidataria della gestione dell'aeroporto di Alghero fino al 3 agosto 2047, data prorogata sino al 3 agosto 2049 dall'art. 202, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

2. in data 26 giugno 2024, la Società SO.GE.A.AL. e l'ENAC hanno sottoscritto contratto di programma per il periodo regolatorio 2023-2024, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014 e degli articoli 698 e 704 del Codice della navigazione;

3. in data 4 marzo 2026, nel corso della riunione propedeutica alla Conferenza di servizi per la definizione del decreto interministeriale di attuazione del Contratto di programma tenutasi con i ministeri competenti (MIT e *MEF)*, è emerso che il PEF presentato dal gestore nel 2023 prevedeva, tra i ricavi relativi all'annualità 2024, la liberazione di un fondo accantonamento sulla base dell'ipotesi di una definizione transattiva della controversia riferita al fondo antincendio, ipotesi

che successivamente non si è concretizzata e perveniva dunque la richiesta del MEF di acquisire un nuovo PEF aggiornato all'annualità 2024 mantenendo l'accantonamento suddetto;

4. in data 6 maggio 2026, in sede di Conferenza dei servizi, il MEF chiedeva di sostituire l'allegato 1 al Contratto di programma sottoscritto, per la parte relativa al PEF, con il nuovo PEF revisionato attraverso la sottoscrizione di una scrittura integrativa tra ENAC e SOGEAAL;

5. con deliberazione ENAC n. 24 del 22 giugno 2026 la suddetta modifica al contratto di programma è stata approvata ed è stata sottoscritta la scrittura integrativa in pari data;

6. la Regione Sardegna, con nota n. 11053 del 12 maggio 2026, ha espresso parere favorevole in merito al Contratto di programma. In tale parere la regione ha rilevato uno sfasamento sia dal punto di vista procedurale che finanziario, rispetto all'attuale stato di attuazione di alcuni interventi nell'ambito della macro-operazione «Aeroporto di Alghero Fertilia - adeguamento infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto» - delibera CIPE n. 62/2011;

7. il contratto prevede un piano di investimenti il cui valore complessivo, nel periodo 2023-2026, ammonta a 22.803.471 euro. Sono inoltre previsti investimenti per forniture, non direttamente riconducibili ad opere infrastrutturali, per un importo di 1.021.933 euro. L'investimento totale previsto per il periodo risulta pertanto pari a 23.825.404 euro;

Infrastrutture di volo	€	10.250.000
Interventi Terminal	€	2.192.571
Rete e impianti	€	450.000
Sistemi di accesso, viabilità e parcheggi	€	5.840.000
Security	€	448.900
Piano delle manutenzioni straordinarie	€	3.000.000
Piano della qualità	€	32.000
Piano della tutela ambientale	€	590.000
TOTALE OPERE INFRASTRUTTURALI	€	22.803.471

8. gli interventi previsti nel Piano quadriennale includono interventi sulle infrastrutture di volo, su piazzali, terminali, reti e impianti, sistemi di accesso, viabilità e parcheggi, recinsioni, *security*, piano delle manutenzioni straordinarie, piano della qualità, piano della tutela ambientale e forniture. Sono garantiti con fondi propri della società, ad eccezione degli interventi «Realizzazione nuova sala Arrivi», «Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale» e «Realizzazione collegamento intermedio «per i quali è disponibile un finanziamento parziale a valere su fondi FSC – Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, complessivamente di 7.630.000 euro;

9. la SO.GE.A.AL intende perseguire gli obiettivi di tutela ambientale attraverso la realizzazione di specifici interventi, individuati nel Piano della tutela ambientale, che costituisce parte integrante del contratto di programma:

sostituzione apparecchi LED-Nuovo *terminal* passeggeri;

impianti di condizionamento ad alta efficienza;

impianto fotovoltaico da 40 kWp;

10. il Piano economico finanziario, di seguito PEF, annesso al contratto è stato redatto secondo lo schema fornito da ENAC, assumendo come anno base il 2021 e come anno ponte il 2022;

11. le previsioni di traffico alla base del PEF prevedono una crescita dei movimenti di Aviazione commerciale pari a un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 5,3% per il periodo 2023-2026, passando da 10.361 movimenti nel 2023 a 12.097 nel 2026;

12. analogo andamento è previsto per il traffico passeggeri, con un numero di passeggeri stimato in crescita da 1.526.570 nel 2022 a 1.710.579 nel 2026;

13. secondo i dati a consuntivo di ENAC, già nel 2025 il numero di passeggeri dell'aeroporto di Alghero è aumentato a 1.768.521, con un significativo superamento del dato previsionale;

Visto il parere NARS n. 4 del 28 luglio 2026, con le prescrizioni dal medesimo proposte;

Considerato che nel parere NARS emerge tra l'altro la necessità di svolgere in futuro tutte le azioni volte a realizzare un percorso amministrativo che consenta l'espressione del CIPESS e l'approvazione dei CdP con decreto interministeriale in una data antecedente rispetto alla decorrenza dell'efficacia del contratto di programma;

Considerato il suddetto parere NARS n. 4 del 2026, del quale questo Comitato condivide le conclusioni;

Considerata la complessità dell'*iter* procedurale di approvazione dei contratti di programma aeroportuali e le tempistiche necessarie per concludere il procedimento che possono comportare un disallineamento delle tempistiche di approvazione rispetto alla vigenza dei medesimi contratti ed al periodo di regolazione;

Considerato che, nonostante il contratto di programma oggetto del presente parere sia prossimo alla scadenza del periodo regolatorio in esso previsto, appare comunque necessaria l'espressione del parere di questo Comitato per adempiere alla funzione ad esso attribuita nonché per concludere l'*iter* procedurale attraverso l'emanazione del decreto di approvazione MIT di concerto con il MEF;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Vista la nota 9891 del 4 agosto 2026 predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere:

1. Sullo schema di contratto di programma tra Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Società di gestione aeroporti Alghero (SO.GE.A.AL) S.p.A., per il periodo 2023-2026, con le prescrizioni di cui al parere NARS n. 4 del 28 luglio 2026, posto a base del presente parere, che il Comitato fa proprio e che si intende integralmente richiamato, prescrizione che si riportano come di seguito integrate:

1.1. prescrivere al Ministero istruttore di adoperarsi, prima dell'adozione del decreto ministeriale, per l'adeguamento della scrittura privata tra ENAC e Società di gestione aeroportuale, che all'art. 2 deve riportare il riferimento corretto all'allegato 6 del Contratto di programma;

1.2. prescrivere al Ministero istruttore di svolgere, prima dell'adozione del decreto ministeriale, le opportune verifiche con l'ENAC in relazione allo stato di attuazione dei seguenti interventi presenti nel Piano quadriennale degli interventi 2023-2026: «1.1.2 - adeguamento portanza *strip* di pista»; «2.2.1 - Realizzazione nuova sala arrivi»; «2.2.2 - Realizzazione collegamento intermedio», anche ai fini della predisposizione del successivo contratto di programma;

1.3. al fine di garantire che il procedimento di approvazione dei futuri contratti di programma prenda avvio e si concluda prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio, prescrivere al Ministero istruttore di trasmettere al Comitato, e previamente alla Regione Sardegna, entro un termine congruo rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del contratto di programma, e comunque - data la peculiarità temporale della fattispecie all'esame, non oltre l'inizio dell'ultimo bimestre del corrente anno, la documentazione necessaria a esprimere il parere di competenza sul contratto di programma relativo al successivo periodo regolatorio 2027-2030;

2. Si raccomanda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e l'ENAC - nell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione tecnica e vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 250 del 1997, e all'art. 2 del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, monitorino l'esecuzione del contratto di programma, con particolare riferimento agli investimenti, all'andamento gestionale e alla solidità patrimoniale e finanziaria, al fine di evitare squilibri;

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto di programma in esame.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione con funzioni di Presidente
FOTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1310

26A05722

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC

DECRETO 22 ottobre 2026.

Emanazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente riconosciute;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione in materia di norme e di conferimento di poteri al Presidente;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 7 luglio 2026 con la quale è stata approvata la proposta del nuovo statuto;

Vista la nota prot. 1803/2026 del 22 luglio 2026 con cui la proposta del nuovo statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui alla legge n. 168/1989;

Vista la comunicazione ministeriale del 15 settembre 2026, prot. n. 0009403 contenente le osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 ottobre 2026 con la quale sono state approvate le proposte di adeguamento del nuovo statuto alle osservazioni suggerite dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota del 20 ottobre 2026, prot. n. 1805/2026 con cui la proposta del nuovo statuto, con le modifiche approvate, è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la comunicazione ministeriale del 21 ottobre 2026, prot. n. 11088 contenente la comunicazione dell'assenza di osservazioni e della relativa approvazione dello statuto;

Decreta:

l'emanazione, ai sensi delle disposizioni di legge in premessa, del nuovo statuto dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC.

Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Castellanza, 22 ottobre 2026

Il Presidente: GRASSI

ALLEGATO

STATUTO
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Carattere e finalità

L'Università Carlo Cattaneo – LIUC (già Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo), di seguito anche denominata Università, appartiene alla categoria degli enti previsti dall'art. 1 n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

Essa è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, per quanto attiene in specie alla didattica, alla ricerca scientifica e alla sua complessiva organizzazione, in conformità all'ordinamento universitario e allo statuto. L'Università non ha scopi di lucro.

L'Università, per il perseguimento e l'assolvimento dei propri fini, sviluppa e supporta una progettualità tesa a produrre qualificati e innovativi risultati sul piano dell'alta formazione e della ricerca scientifica, da indirizzare al sistema socio-economico, nelle sue ampie articolazioni istituzionali, settoriali, territoriali. I contenuti rilevanti del progetto universitario fanno riferimento a: gli obiettivi, i programmi e le metodologie di erogazione dell'offerta formativa; la promozione e l'organizzazione della ricerca; la diffusione della cultura di impresa; lo sviluppo dell'innovazione.

L'Università si propone di formare giovani e altre persone affinché siano in grado di assumere ruoli di gestione nelle imprese private e pubbliche, nonché di svolgere attività imprenditoriali e professionali.

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC è una Università inclusiva che promuove il valore della persona e favorisce la partecipazione alle attività didattiche e l'apprendimento degli studenti diversamente abili.

L'Università si propone inoltre, anche attraverso le attività di valorizzazione e diffusione delle conoscenze (già terza missione), in particolare della LIUC *Business School*, di sviluppare, quale comunità aperta, continue relazioni con gli *stakeholders* esterni, favorendo la conoscenza in ogni sua forma e promuovendo la crescita della società civile e il costante rapporto con le realtà economiche.

Art. 2.
«Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»

L'istituzione dell'Università Carlo Cattaneo è promossa dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo», che ha conferito in origine un fondo di dotazione di Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) e ne assicura il sostegno.

Al mantenimento dell'Università sono altresì destinati tasse e contributi universitari versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che, a qualunque titolo, saranno ad essa devoluti da enti pubblici o privati.

Art. 3.
Principi di comportamento

I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università e sono altresì tenuti ad osservare le norme del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti dell'Università nonché ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione. Il codice etico, che comprende i principi di comportamento e regolamenta le procedure disciplinari, è approvato dal consiglio di amministrazione ed emanato dal Presidente. Il codice etico prevede anche le sanzioni da irrogare per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e delle norme del codice stesso.

Art. 4.
Assicurazione della qualità

L'Università adotta la valutazione come processo sistematico di verifica della qualità delle proprie attività didattiche, di ricerca e di valorizzazione e diffusione delle conoscenze (già terza missione).

Gli indirizzi, i criteri guida e gli aspetti organizzativi del sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo sono definiti dal consiglio di amministrazione.

Per i fini di assicurazione della qualità, l'Università si avvale del nucleo di valutazione di Ateneo e del Presidio della qualità. Inoltre, al fine di rendere i percorsi formativi più rispondenti alle esigenze degli *stakeholders*, si avvale di un *Advisory Board* costituito da esponenti della società, da rappresentanti del mondo del lavoro e da altre parti interessate. Tale organismo viene consultato in relazione alla progettazione, all'aggiornamento e alla revisione dei corsi di studio, di dottorato e della LIUC *Business School*. I criteri di selezione dei componenti, la frequenza e le modalità del confronto e tutte le procedure operative sono precisati in apposite linee guida predisposte dal Presidio della qualità e approvate dal senato accademico.

TITOLO SECONDO

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 5.

Statuto

Lo statuto, che regola l'autonomia dell'Università, è adottato con delibera del consiglio di amministrazione con le maggioranze previste dalla legge n. 168/1989. Le eventuali modifiche sono deliberate con la medesima procedura.

Lo statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Regolamento generale d'Ateneo

Il regolamento generale d'Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 6, le norme di attuazione dei principi stabiliti nello statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo.

Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico per la parte riguardante il funzionamento degli organi didattici e di ricerca. Per le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico si applicano le maggioranze previste dalla legge n. 168/1989.

Il regolamento viene inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Art. 7.

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato con delibera dal consiglio di amministrazione con le maggioranze previste dalla legge n. 168/1989.

Il regolamento viene inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Art. 8.

Regolamento didattico di Ateneo

Il regolamento didattico d'Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi in base al quale l'Università rilascia titoli aventi valore legale.

Il regolamento didattico è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. Per le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico si applicano le maggioranze previste dalla legge n. 168/1989.

Esso viene inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Art. 9.

Regolamento per il tutorato

Il regolamento istitutivo del tutorato è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

Art. 10.

Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti

I regolamenti previsti al presente titolo, ogni altro regolamento fosse necessario emanare e le eventuali modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo dell'Università, con esclusione delle norme riguardanti l'attività didattica di cui al titolo nono, che entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello in corso.

Ai suddetti regolamenti verrà data pubblicità nelle forme e nei modi ritenuti adeguati dal consiglio di amministrazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Università e nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO

Art. 11.

Organi

Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il Presidente e il vice presidente;

c) il comitato esecutivo;

d) il rettore;

e) il consiglio di dipartimento;

f) il senato accademico;

g) il direttore generale;

h) il nucleo di valutazione di Ateneo;

i) il presidio della qualità;

j) il collegio di disciplina.

TITOLO QUARTO

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Presidente della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»;

b) dodici consiglieri nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»;

c) il rettore;

d) quattro rappresentanti dei docenti di ruolo, fra cui di diritto i direttori delle Scuole e i restanti nominati dal senato accademico;

e) un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;

f) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo: il direttore generale; qualora nominati, i rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Varese e del Comune di Castellanza, su invito del Presidente, laddove la partecipazione di uno o più di essi sia funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all'ordine del giorno.

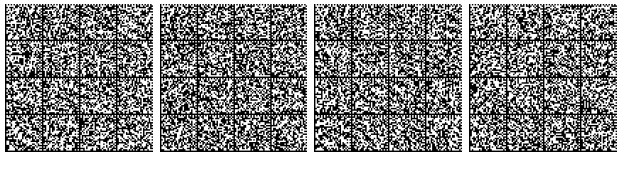
Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a tredici. I rappresentanti nominati successivamente alla costituzione del consiglio di amministrazione ne entrano a far parte dal momento in cui il Consiglio stesso riceve l'atto di nomina. Tali componenti rimangono in carica per il tempo per il quale rimangono in carica gli altri componenti del Consiglio.

Il Presidente e il rettore possono invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all'ordine del giorno.

Art. 13.

Durata in carica

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione (compreso il Presidente) rimangono in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo e comunque non oltre il trenta aprile del terzo anno succes-



sivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Il Presidente della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo» e il rettore rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato.

I componenti del consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 14.

Validità delle delibere e convocazione del consiglio di amministrazione

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocato dal Presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o e-mail certificata, spedita ai componenti del consiglio almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o e-mail certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 15.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 del presente statuto, cura la gestione economica dell'Università e assicura lo svolgimento delle attività. Può pertanto dare indicazioni agli organi della didattica, della ricerca e della valorizzazione e diffusione delle conoscenze (già terza missione) sulle finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi.

Il consiglio di amministrazione può delegare l'adozione di determinate categorie di delibere o di atti di sua competenza, al Comitato esecutivo, al Presidente o a uno o più consiglieri, fatta eccezione per le delibere di cui al comma successivo.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) nomina il rettore, e può revocarlo prima della scadenza del suo mandato solo per gravi motivi;

b) può nominare, sentito il parere del rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica. In caso di mancata nomina le funzioni sono assunte dal componente del senato accademico più anziano di età;

c) nomina, su proposta del rettore, i direttori e gli eventuali vicedirettori delle Scuole, il direttore della LIUC *Business School* e il direttore del dottorato di ricerca;

d) su proposta congiunta del rettore e del direttore generale per le parti di loro specifica competenza, approva il piano strategico dell'Università e segue le fasi di attuazione; può inoltre istituire eventuali sedi distaccate in Italia o all'estero;

e) approva lo statuto e le modifiche dello stesso;

f) approva i regolamenti dell'Università previsti dallo statuto e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza di altri organi;

g) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Università;

h) delibera, su proposta del consiglio del Dipartimento, in ordine alla emanazione dei bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, e sulla nomina dei professori e dei ricercatori, nonché in ordine all'emanazione dei bandi per le posizioni pre-ruolo;

i) delibera l'istituzione, nonché l'attivazione o la disattivazione dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato e di master, nonché gli insegnamenti da istituire, in ciascun anno accademico;

j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani;

k) delibera, sentito il senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

l) delibera, su proposta del Comitato esecutivo, sull'ammontare delle tasse e dei contributi universitari e sul loro eventuale esonero;

m) nomina i membri del nucleo di valutazione d'Ateneo;

n) provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del codice etico per le quali sia prevista una sanzione superiore alla censura, previo parere vincolante del Collegio di disciplina;

o) delibera le linee di indirizzo per l'attribuzione di premi e borse di studio.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, valutata la situazione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto, per ogni Corso di laurea e di laurea magistrale, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Ove il consiglio di amministrazione debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il consiglio di amministrazione potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Art. 16.

Presidente

Il consiglio di amministrazione nomina il Presidente fra i componenti nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo» o il Presidente della stessa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Università ed esercita le competenze attribuitegli dallo statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente presiede il consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle delibere, fatta salva la competenza del rettore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Assume in caso di necessità e urgenza i provvedimenti di cui all'art. 16 relativamente alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*. Tali provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al Comitato esecutivo alla prima riunione utile.

Su proposta del Presidente, il consiglio di amministrazione nomina, scegliendolo tra i rappresentanti nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo», un vice presidente. Ha inoltre facoltà di nominare, fra i medesimi, un amministratore delegato, precisandone i relativi poteri; in tal caso, le cariche di vice presidente e di amministratore delegato possono essere cumulate dalla stessa persona. Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni caso di suo impedimento.

Art. 17.

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal vice presidente, dal rettore e da tre componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso e scelti fra i rappresentanti della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo».

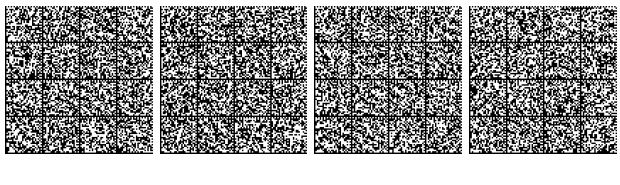
Il Comitato esecutivo:

a) nomina e revoca il direttore generale e, ove lo ritenga opportuno, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca il direttore amministrativo;

b) nomina i professori a contratto e approva le convenzioni ai fini dell'impiego dei collaboratori linguistici e tecnici, su proposta del senato accademico;

c) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

d) esercita poteri generali di indirizzo nell'ambito delle linee guida determinate dal consiglio di amministrazione, e assume i provvedimenti conferenti alla gestione ordinaria dell'Università che non siano attribuiti ad altri organi;



e) delibera, in conformità alle linee guida indicate dal consiglio di amministrazione, sull'impegno economico dell'Ateneo relativamente alle posizioni pre-ruolo, nonché a premi e borse di studio;

f) sentito il senato accademico o su proposta dello stesso, autorizza o ratifica la stipula di convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;

g) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

h) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati.

Al Comitato esecutivo competono inoltre: l'esame e la risoluzione delle questioni ulteriori ad esso delegate dal consiglio di amministrazione; lo svolgimento dell'attività istruttoria strumentale alla messa a punto delle proposte da presentare al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle delibere di sua competenza; il potere interinale, in caso di necessità e urgenza, di assumere direttamente tali delibere, in tal caso soggette alla ratifica del successivo consiglio di amministrazione.

Ove il Comitato esecutivo debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il Comitato esecutivo potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipano, con voto consultivo, il direttore generale e, se nominato, il prorettore.

Per la validità delle riunioni del Comitato esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o e-mail certificata, spedita ai componenti del Comitato almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o e-mail certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Il Presidente e il rettore possono invitare a partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all'ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 18.

Rettore

Il rettore, professore universitario di ruolo di prima fascia, è nominato dal consiglio di amministrazione.

Il rettore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il rettore ha la direzione dell'offerta didattica, della ricerca scientifica e delle attività di valorizzazione e diffusione delle conoscenze (già terza missione) dell'Università, e ha potestà regolamentare in tali materie, ferme restando le attribuzioni che lo statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

b) convoca e presiede il consiglio del Dipartimento e il senato accademico;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

e) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento didattico universitario;

f) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del codice etico che non diano luogo a provvedimenti superiori alla censura nei confronti del personale docente, ivi compresi gli assegnisti di ricerca ed i borsisti e collaboratori didattici e di ricerca, e degli studenti, previste dal regolamento relativo al funzionamento del Collegio di disciplina per violazioni di norme di legge o del codice etico. Per fatti che danno luogo a provvedimenti superiori alla censura, avvia il procedimento disciplinare, trasmettendo gli atti al Collegio di disciplina con le procedure previste dal regolamento di funzionamento del Collegio;

g) in attuazione del terzo comma del presente articolo, emana i decreti e gli atti di sua competenza;

h) nell'ambito delle sue competenze, può impartire direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche dell'Università, e può nominare, fra il personale docente, suoi delegati per particolari materie;

i) nella sua qualità di presidente del senato accademico dà attuazione alla pianificazione delle attività didattiche ed all'organizzazione di quelle scientifiche. Al rettore viene riconosciuta un'indennità di funzione.

Art. 19.

Il Consiglio di Dipartimento

Il consiglio di Dipartimento in gestione integrata d'impresa è presieduto dal rettore (o, in sua mancanza, dal professore di prima fascia che vanti il più prolungato periodo di servizio nell'Ateneo) ed è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell'Università. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio di Dipartimento propone al consiglio di amministrazione l'emanazione di bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Università, e la nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Il consiglio di Dipartimento altresì:

a) programma, organizza e valuta l'attività di ricerca, anche ai fini della partecipazione ai fondi di ricerca, secondo i criteri di validazione nazionale proposti dal rettore o dal prorettore o dal delegato alla ricerca, il quale si avvale dell'ausilio di un docente di ruolo referente per ogni settore scientifico-disciplinare, nominato dallo stesso consiglio di Dipartimento su proposta del rettore;

b) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione, nonché l'attivazione o la disattivazione del corso di dottorato di ricerca, nonché gli insegnamenti da istituire, per ogni anno accademico.

La convocazione del consiglio di Dipartimento è disposta dal rettore, almeno due volte l'anno, mediante lettera raccomandata o e-mail spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata tre giorni prima.

Il rettore può chiamare a partecipare alla riunione, su particolari materie all'ordine del giorno, senza diritto di voto, anche i direttori degli eventuali centri di ricerca istituzionali, o altri soggetti non di ruolo che collaborano all'attività di ricerca dell'Università.

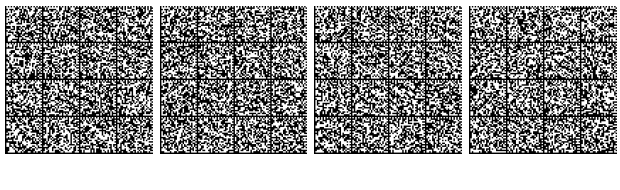
Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 20.

Il senato accademico

Il senato accademico è costituito dal rettore, che lo presiede, dal prorettore, dai direttori e vicedirettori delle Scuole, dal direttore della LIUC *Business School*, dal delegato per la ricerca, se diverso dai precedenti, da un docente nominato dal consiglio di Dipartimento per la durata di un triennio, e da un rappresentante degli studenti. Alle sedute del senato accademico partecipa anche il direttore generale con voto consultivo. Le funzioni di segretario sono assunte dal dirigente della Divisione didattica.

Al senato accademico spettano tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario al senato accademico, fatte salve, se di tratta di norme derogabili, le attribuzioni che lo statuto conferisce ad altri organi.



In particolare il senato accademico:

a) assicura il coordinamento tra le Scuole Universitarie;

b) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché gli insegnamenti da istituire, in ciascun anno accademico;

c) fornisce al Comitato esecutivo le proposte in ordine al reclutamento dei professori a contratto e dei collaboratori di lingua straniera, entro i limiti temporali stabiliti dal consiglio di amministrazione.

d) formula pareri e proposte al Comitato esecutivo in ordine alle convenzioni con altre università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati, limitatamente alla parte relativa alla didattica e alla ricerca;

e) propone al consiglio di amministrazione il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo;

f) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

g) formula al consiglio di amministrazione proposte in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

h) proclama, a esito delle procedure stabilite dalla legge o dalla regolamentazione interna, l'attribuzione degli assegni di ricerca banditi dal Comitato esecutivo secondo le linee guida tracciate dal consiglio di amministrazione;

i) esamina e può formulare osservazioni sul piano strategico predisposto dal rettore e dal direttore generale per le parti di loro specifica competenza, prima che esso sia sottoposto al consiglio di amministrazione.

Il senato accademico si riunisce almeno sei volte all'anno e viene convocato dal rettore. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o e-mail certificata, spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o e-mail certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del senato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il rettore può invitare a partecipare alle riunioni del senato altri docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all'ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 21.

Direttore generale

L'incarico di direttore generale è attribuito dal Comitato esecutivo; all'atto del conferimento dell'incarico il Comitato esecutivo può determinare anche la durata dello stesso.

Al direttore generale vengono affidati, nell'ambito delle linee programmatiche delineate dal consiglio di amministrazione, i compiti di gestione coordinata di tutte le attività dell'Università, esclusa ogni competenza in materia di didattica, di ricerca e di quant'altro statutariamente riservato al rettore.

Competono in particolare al direttore generale:

a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché l'adozione degli atti di gestione del personale non docente,

b) la predisposizione, con la collaborazione del direttore amministrativo, se nominato, secondo le norme previste dal regolamento dell'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, delle bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato esecutivo;

c) la valutazione dell'operato dei responsabili delle attività dell'Università, nei limiti di quanto previsto dal secondo comma;

d) l'effettuazione di spese entro i limiti d'importo fissati da apposita delibera del consiglio di amministrazione;

e) la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente statuto;

f) la responsabilità, nei limiti delle sue competenze, dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari;

g) l'esercizio di tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti al direttore amministrativo.

Il direttore generale ha altresì la facoltà di delegare funzioni specifiche a personale dell'Università con qualifica dirigenziale, con particolare riguardo al direttore amministrativo, se nominato.

Art. 22.

Il nucleo di valutazione di Ateneo

Il nucleo di valutazione di Ateneo procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche, di ricerca e di valorizzazione e diffusione delle conoscenze (già terza missione), del corretto funzionamento del sistema di assicurazione della qualità, e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Espleta, inoltre, gli altri compiti ad esso assegnati dalla legislazione universitaria.

La composizione del nucleo è determinata dal consiglio di amministrazione, che procede anche alla nomina dei suoi componenti, in maggioranza esterni all'Università. L'Ateneo provvede ai servizi di supporto all'attività del nucleo stesso.

Art. 23.

Presidio della qualità

Il Presidio della qualità di Ateneo ha quali compiti: promuovere la cultura della qualità; predisporre e supervisionare le necessarie azioni di assicurazione della qualità, garantendone l'uniformità nelle scuole universitarie e nei corsi di dottorato; organizzare e coordinare le attività di monitoraggio. Il Presidio esercita le competenze ad esso attribuite dalle norme di legge nonché dal presente statuto e dai regolamenti interni.

La composizione e le modalità di funzionamento del Presidio della qualità di Ateneo sono definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Il Presidio della qualità di Ateneo svolge le proprie funzioni coordinandosi con il rettore e rapportandosi con i direttori delle scuole universitarie e del dottorato.

TITOLO QUINTO

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 24.

Le scuole universitarie

Nell'ambito del Dipartimento sono costituite strutture didattiche denominate scuole universitarie il cui numero e denominazione sono determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

Il consiglio di ogni scuola è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori dell'Università e da tutti i titolari di insegnamento dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola, nonché da tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola.

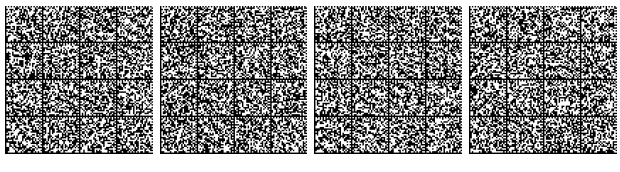
Il consiglio della scuola è competente esclusivamente per gli argomenti collegati alla didattica dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla Scuola.

In particolare il consiglio della scuola:

a) delibera, nell'osservanza della legge e dello statuto, il regolamento di funzionamento del consiglio e dei corsi di studio, previo parere favorevole del senato accademico;

b) programma e organizza l'attività didattica, anche mediante modalità a distanza; verifica il regolare svolgimento della stessa; monitora l'avanzamento della carriera degli studenti al fine di attivare le necessarie azioni di miglioramento;

c) formula al senato accademico proposte in ordine alla titolarità e alla copertura degli insegnamenti attivati;



d) segnala al senato accademico eventuali criticità in ordine all'andamento della didattica nei corsi ricadenti nella sua competenza

e) riconosce con validità annuale la funzione di cultori della materia ai laureati a tal fine proposti dai professori titolari dei singoli insegnamenti;

f) concorre all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.

La convocazione del consiglio è disposta dal direttore mediante lettera raccomandata o e-mail spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o e-mail, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Il consiglio viene convocato di norma una volta al mese.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Per la validità delle riunioni del consiglio della scuola è richiesta la presenza della maggioranza dei docenti di ruolo dell'Università. Le deliberazioni del consiglio della scuola sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fra i docenti di ruolo. In caso di parità dei voti espressi dai docenti di ruolo, si computano i voti degli altri componenti del consiglio di scuola; in caso di ulteriore parità, prevale il voto del direttore.

Il direttore della scuola viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti alla scuola. Rimane in carica due anni e può essere riconfermato al massimo per altri due mandati.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del direttore sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo o dal Vicedirettore, se nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti con gli organi dell'Università ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dallo statuto.

In particolare:

a) convoca e presiede il consiglio;

b) cura l'ordinato svolgimento dell'attività didattica e ne riferisce al senato accademico. Al direttore viene riconosciuta un'indennità di funzione.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate da persona delegata dal direttore o, in mancanza, dal professore associato con minore anzianità di ruolo presso l'Ateneo.

Al fine di coordinare le attività didattiche i direttori delle scuole possono prevedere modalità di consultazione tra le scuole o tra componenti delle stesse aventi interessi

comuni con particolare riguardo alle tematiche relative agli insegnamenti fruibili da studenti di corsi appartenenti a scuole diverse.

Art. 25.

Il Collegio di disciplina

Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori o ricercatori, secondo le regole di procedura previste nell'apposito regolamento, approvato dal Comitato esecutivo; per le sanzioni superiori alla censura, esprime parere vincolante per la successiva delibera del consiglio di amministrazione.

Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti.

Il Collegio è presieduto dal professore ordinario membro effettivo il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, è eletto tra i docenti dell'ateneo sulla base delle procedure e modalità definite dall'apposito regolamento. Gli altri componenti sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altre università. Qualora nessuno dei docenti dell'Ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.

I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di emolumenti.

Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio. Nel caso di procedimenti avviati a carico di professori ordinari il Collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti; nel caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.

Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso è avviato dal Decano dell'Ateneo, che svolge le funzioni attribuite al primo in ogni altro caso.

Art. 26.

LIUC Business School

Presso l'Università è istituita la LIUC *Business School*, che offre percorsi formativi per soddisfare le esigenze di aggiornamento continuo post laurea e svolge attività di ricerca e di *advisory* in ambito manageriale, tecnologico e socio-economico con l'obiettivo di fornire supporto, strumenti e soluzioni alle imprese, alle organizzazioni pubbliche e alla comunità. LIUC *Business School* coordina le attività relative alla progettazione ed erogazione della formazione non istituzionale, dei corsi di perfezionamento e master universitari.

Il consiglio di amministrazione:

a) su proposta del rettore, nomina il direttore della LIUC *Business School*, per una durata di due anni; il mandato è rinnovabile altre due volte;

b) su proposta del senato accademico, approva l'attivazione di un nuovo corso di perfezionamento o master universitario, o la sua rinnovazione;

c) approva il regolamento per la LIUC *Business School*, che ne indica le linee di attività, l'organizzazione generale, le modalità di coordinamento e il funzionamento operativo.

Il senato accademico:

a) approva annualmente, in coerenza con il Piano strategico e gli indirizzi dell'Università, le linee di sviluppo delle attività e l'offerta formativa della LIUC *Business School*, su proposta del suo direttore;

b) propone, su relazione del direttore, l'attivazione di un nuovo corso di perfezionamento o master universitario, o la sua rinnovazione.

Presso l'Università possono istituirsi, osservatori su specifiche tematiche, i quali possono svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati, sotto il coordinamento della LIUC *Business School*. Il direttore di ogni osservatorio viene nominato dal direttore della LIUC *Business School* di concerto con il rettore.

La LIUC *Business School*, i centri di ricerca, i centri di competenza e gli osservatori non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale. I contratti, le convenzioni e gli accordi relativi alle loro attività devono essere stipulati dall'Università.

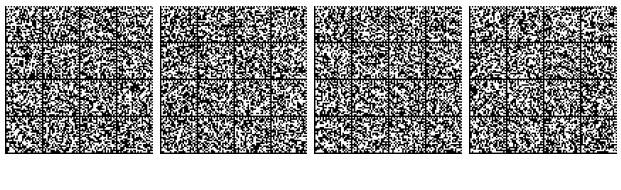
Art. 27.

Dottorati di ricerca

Ogni corso di dottorato di ricerca, istituito in ottemperanza della normativa in vigore, è diretto da un docente nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, che può essere confermato per i cicli successivi fino a un numero massimo di sei cicli, rimanendo in carica sino al compimento dell'ultimo ciclo.

L'istituzione, l'attivazione o la disattivazione, e l'offerta formativa del corso, per ogni anno accademico, sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

La struttura e le attività del corso, i compiti e la composizione del Collegio dei docenti, e le procedure di accesso al dottorato sono disciplinati da apposito regolamento d'Ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione.



Art. 28.

Centri di ricerca istituzionali

Il rettore può sottoporre al consiglio di amministrazione l'istituzione di centri di ricerca istituzionali per lo sviluppo di attività di ricerca e/o di supporto alle imprese, a contenuto innovativo o interdisciplinare, anche in *partnership* con enti privati o pubblici. La nomina del direttore di ciascun centro compete al rettore.

I centri non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale; possono svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati. I contratti, le convenzioni e gli accordi relativi alle loro attività devono essere stipulati dall'Università.

Art. 29.

Altre attività di valorizzazione e diffusione delle conoscenze (già terza missione)

L'Università svolge e promuove, anche attraverso la LIUC *Business School*, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale, favorendo in particolare l'innovazione e il trasferimento tecnologico, anche sulla base di appositi contratti e convenzioni, particolarmente rivolte alla comunità del territorio in cui ha sede.

In particolare, l'Università:

a) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

c) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni e enti esterni;

d) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;

e) promuove corsi di specializzazione tecnica post diploma, anche in collaborazione con gli istituti tecnici superiori e con gli istituti di formazione tecnica superiore;

f) promuove attività di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 30.

Partecipazione a enti esterni

Il Comitato esecutivo può deliberare la partecipazione, anche in fase costitutiva, da parte dell'Università a società, associazioni, consorzi o ad altri enti di diritto privato o pubblico, che abbiano per scopo, alternativamente:

a) ideare, promuovere, realizzare o sviluppare attività di formazione o ricerca o di diffusione della conoscenza;

b) erogare servizi fruibili dagli studenti o comunque utili per il conseguimento dei fini istituzionali, compresi quelli inerenti alla gestione degli immobili ove si svolgono le attività universitarie;

c) valorizzare i progetti innovativi sviluppati in Ateneo e favorire il trasferimento scientifico e tecnologico. La partecipazione dell'Università e del personale universitario a *spin of* e *start up* accademici è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO SESTO

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI

Art. 31.

Professori di prima e di seconda fascia

Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia (associati).

La copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera *h)* dello statuto.

Per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia l'Università attiva tutte le procedure previste dalla normativa vigente.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può procedere all'istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera *j)* dello statuto. La copertura dei posti avviene secondo le procedure di valutazione comparativa previste dalla legge o dalla regolamentazione esterna. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dal consiglio di Dipartimento.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

Ai professori di ruolo in servizio presso l'Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991 n. 243.

Art. 32.

Ricercatori universitari

I ricercatori, anche a tempo determinato, collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nelle attività didattiche.

La copertura dei posti di ricercatore, sia di ruolo sia a tempo determinato, dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera *h)* dello statuto.

La copertura dei posti di ricercatore viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai ricercatori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le condizioni economiche determinate dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991 n. 243.

Art. 33.

Professori a contratto

Per l'insegnamento di tutte le discipline non coperte da docenti di ruolo, il Comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo.

I contratti possono essere stipulati con:

a) docenti e ricercatori di altre Università italiane oppure in congedo, o con esperti di alta qualificazione in possesso di un *curriculum* scientifico o professionale di cui all'art. 23 comma 1, legge n. 240/2010;

b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali *ex* art. 23, comma 2, n. legge n. 240/2010, sempreché iscritti a un apposito albo di idonei costituito e aggiornato a cura dei direttori delle scuole, che si avvalgono di apposite commissioni di valutazione;

c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, *ex* art. 23, comma 3, legge n. 240/2010.

Trova per ogni altro aspetto applicazione il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione dei docenti a contratto, approvato dal consiglio di amministrazione.

I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Da tali contratti deve risultare:

a) l'esclusione di un potere gerarchico nei confronti del docente, che è tuttavia tenuto a osservare puntualmente le disposizioni sulla didattica stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e nelle deliberazioni dalla scuola di afferenza, rispondendone al direttore della stessa;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la fissazione della durata del contratto correlata allo sviluppo dell'attività didattica, anche a distanza, compresi gli esami;

d) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita.

Art. 34.

Contratti di docenza, formazione o ricerca a tempo determinato

In conformità alle regole previste nell'art. 23, comma 2, legge n. 240/2010, l'Ateneo può bandire incarichi di *lecturer*, anche di durata biennale o triennale, per lo svolgimento di attività prevalentemente di docenza, distinti per settore scientifico-disciplinare, da attribuire mediante procedura comparativa.

Al fine di implementare la formazione e il perfezionamento dei propri docenti, l'Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera.

Al fine di sviluppare le attività di ricerca l'Università può altresì stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori di ricerca o esperti in possesso di adeguata preparazione.

Le linee guida per tutti gli incarichi che precedono sono fissate dal consiglio di amministrazione; i singoli bandi, con la precisazione delle regole procedurali, dell'impegno richiesto e di ogni altro elemento relativo allo svolgimento dell'attività, sono approvati dal Comitato esecutivo; gli esiti delle procedure di selezione sono validate dal senato accademico. I correlativi contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 35.

Collaboratori linguistici e tecnici

Per le esigenze di apprendimento delle lingue straniere, il Comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, provvede, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell'Università le competenze di esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza.

Per le esigenze di apprendimento dell'informatica di base o di altre materie tecniche di supporto, il Comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, può provvedere, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell'Università le competenze di esperti in informatica o in altre materie tecniche, in possesso di laurea o di titolo adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza.

TITOLO SETTIMO

ALTRE ATTIVITÀ E DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 36.

Rapporti con il mondo del lavoro

L'Università promuove e favorisce, a beneficio degli studenti, «*stage*» in aziende e scambi con università straniere.

L'Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che abbiano terminato il loro corso di studi; a tale scopo, si dota degli strumenti necessari per una puntuale conoscenza dell'evoluzione delle figure professionali e delle esigenze della società e organizza attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra Università e mondo del lavoro.

L'Università sostiene l'attività della Associazione LIUC Alumni, della quale possono entrare a far parte tutti coloro che presso l'Ateneo abbiano conseguito una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un dottorato di ricerca o un master, ovvero abbiano frequentato corsi *Executive* o *Business School*, o ancora abbiano contribuito in misura rilevante al rafforzamento dell'Associazione, se interessati a partecipare allo sviluppo di una rete di relazioni capace di diffondere nel mondo del lavoro i valori perseguiti dall'Università.

Art. 37.

Attività a favore della comunità universitaria

L'Ateneo promuove accordi con enti pubblici e privati, o altre soluzioni atte a favorire il soddisfacimento delle esigenze di alloggio e di trasporto degli studenti.

L'Ateneo promuove attività culturali e ricreative per gli studenti e il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse.

L'Ateneo può aderire o convenzionarsi con enti ed associazioni che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

Art. 38.

Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo

L'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi erogati, remunerate a carico del bilancio universitario; sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.

Le norme relative alle collaborazioni degli studenti alle attività dell'Ateneo sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 39.

Associazioni studentesche

L'Università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche riconosciute che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

Nelle strutture universitarie sono previsti luoghi di incontro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche; sono altresì erogati servizi di connessione alla rete internet.

Art. 40.

Diritto allo studio

L'Università, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L'Università può svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lombardia e con altri enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università.

La gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario sarà effettuata sulla base di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Attività di supporto allo studio e di inclusione

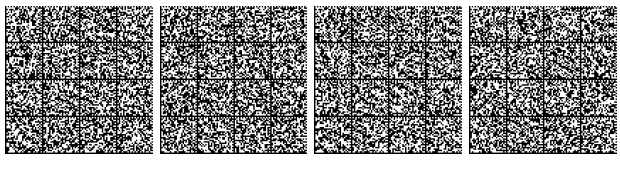
L'Università promuove, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attività di orientamento e di sostegno rivolte agli studenti iscritti, organizzando forme di tutorato, nonché cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio.

In conformità a quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17 e dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170, l'Università attiva una struttura dedicata al fine di assicurare agli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento una esperienza di apprendimento proficua, una valida partecipazione alla vita accademica, e una preparazione adeguata ad affrontare la relazione con il mercato del lavoro.

Art. 42.

Garante degli studenti

Su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione può nominare, fra i docenti di ruolo o fra i docenti in congedo che hanno fatto parte dell'Università, un Garante degli studenti, per la durata di un triennio.



Fermo restando il ruolo dei rappresentanti degli studenti nei vari organi dell'Università, al Garante gli studenti possono rivolgere con immediatezza istanze o doglianze circostanziate relative al miglioramento della didattica, alle procedure per gli esami di profitto e a ogni altro servizio erogato dall'Università; il Garante ne vaglia sommariamente la fondatezza e, se le ritiene meritevoli di considerazione, riferisce in proposito al direttore della Scuola competente o al direttore generale per gli opportuni provvedimenti.

Le modalità con cui contattare il Garante e gli elementi essenziali della procedura conseguente, previa approvazione del Comitato esecutivo su proposta del senato accademico, saranno resi pubblici sul sito internet dell'Università.

Non è prevista un'indennità di funzione o altra forma di retribuzione.

Art. 43.

Personale non docente

L'Università, per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente.

Il rapporto di lavoro del personale non docente, per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico, le modalità di assunzione, è disciplinato dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione. Agli oneri previdenziali e assistenziali a favore del personale non docente si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto concerne le violazioni di legge, di contratto o del codice etico i provvedimenti disciplinari sono assunti dal direttore generale o, per quanto riguarda i dirigenti, dal Comitato esecutivo.

TITOLO OTTAVO

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 44.

Titoli di studio ed attestati

L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dalla legislazione universitaria in vigore e pertanto:

– diploma di laurea;

– diploma di laurea magistrale;

– diplomi di master universitario;

– diploma di specializzazione;

– dottorato di ricerca;

– altri titoli previsti dalla normativa in vigore.

I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nel comma precedente sono istituiti secondo quanto è disposto dalle leggi vigenti.

L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativamente ai corsi di perfezionamento, di alta specializzazione e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Art. 45.

Corsi di diploma e corsi di laurea affini

Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diploma sono dichiarati strettamente affini ai corsi di laurea delle stesse Scuole.

Le norme riguardanti il riconoscimento degli insegnamenti sono stabilite nel regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 46.

Esami

Le norme riguardanti le prove di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, e gli esami di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.

Le norme riguardanti le prove e gli esami da sostenere per l'accesso al dottorato di ricerca e ai master universitari, e per le prove e gli esami da sostenere nel corso degli stessi, sono contenute nel regolamento didattico d'Ateneo e, in via suppletiva, nei regolamenti menzionati negli articoli 24 e 25 dello statuto.

Art. 47.

Tasse, contributi e rimborsi spese

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto o quello di laurea quando risulti non in regola con il versamento degli importi dovuti fino a quel momento per le tasse d'iscrizione, contributi universitari e rimborsi spese.

L'importo dei rimborsi spese e delle more per i casi di ritardato pagamento è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione con delibera da adottarsi prima dell'inizio dell'anno accademico.

TITOLO NONO

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Designazioni elettive

Le elezioni per la designazione dei rappresentati degli studenti negli organi dell'Università sono indette, di norma in un'unica tornata, dal rettore con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguata forma di comunicazione agli interessati.

Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica per un periodo massimo di novanta giorni.

In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro subentra il primo dei non eletti.

Ogni altro aspetto delle elezioni è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Durata delle nomine

Ove non esplicitamente prevista dallo statuto la durata delle cariche è determinata nella relativa delibera.

Art. 50.

Entrata in vigore

Le modifiche allo statuto si applicano con efficacia immediata, fatta eccezione per le modifiche relative alla composizione del consiglio di amministrazione, che si applicano all'atto del primo rinnovo di tale organo, per scadenza naturale o per decadenza, successivo all'entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 51.

Devoluzione del patrimonio

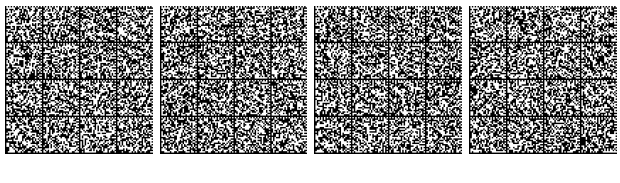
Quando l'Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto per intero all'Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo o ad altro ente dalla stessa indicato.

Art. 52.

Norma abrogativa

Devono intendersi soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il testo vigente dello statuto e dei regolamenti dallo stesso previsti.

26A05667



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe e simvastatina, «Zestan».

Estratto determina AAM/PPA n. 594/2026 del 23 ottobre 2026

È autorizzata la variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale ZESTAN nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044606097 (base 10) 1BK8NK (base 32);

«10 mg/20 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044606109 (base 10) 1BK8NX (base 32);

«10 mg/40 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044606111 (base 10) 1BK8NZ (base 32).

Principio attivo: ezetimibe e simvastatina.

Codice pratica: C1B/2026/1994

Codice di procedura europea: IT/H/0677/001-003/IB/021/G.

Titolare di A.I.C.: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156, Roma, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05705

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Regalbax».

Estratto determina AAM/PPA n. 605/2026 del 23 ottobre 2026

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.2.b), modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento delle informazioni del prodotto al medicinale originator Lyrica relativamente al medicinale REGALBAX.

Confezioni:

A.I.C. n.

043664010 - «25 mg capsula rigida» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043664022 - «75 mg capsula rigida» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043664034 - «75 mg capsula rigida» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043664046 - «150 mg capsula rigida» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043664059 - «150 mg capsula rigida» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

043664061 - «300 mg capsula rigida» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Codice pratica: VN2/2026/165.

Titolare di A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. (codice fiscale 00071020085), con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 71, 18038, Sanremo, Imperia, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05706

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ducressa»

Estratto determina IP n. 628 del 15 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUCRESSA 1 mg/ml + 5 mg/ml, picaturi oftalmice, solutie, 1 x 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 13368/2020/01 e 16292/2025/01, intestato alla società SANTEN OY NIITTYHAAN-

KATU 20 33720 Tampere (Finlandia) e prodotto da SANTEN OY KELLOPORTINKATU 1 33100 Tampere Finlandia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: DUCRESSA «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 053140024 (in base 10) 1LPQKS(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni millilitro di soluzione contiene:

principio attivo: 5 mg di levofloxacina e 1 mg di desametasone

eccipienti: sodio diidrogeno fosfato monoidrato, disodio fosfato dodecaidrato, sodio citrato, benzalconio cloruro, idrossido di sodio-acido cloridrico (per la correzione del *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

PRICETAG AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DUCRESSA «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C. : 053140024.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DUCRESSA «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C. : 053140024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05707

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travocort».

Estratto determina IP n. 629 del 15 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRAVOCORT 0,1% + 1%, crema - tubo da 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 103339/28-11-2019, intestato alla società Leo Pharma A/S Industriparken 55, 2750 Ballerup, Danimarca e prodotto da Leo Pharma Manufacturing Italy S.r.l. via E. Schering n. 21 - 20054 - Segrate (Milano) - Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 - Milano (MI).

Confezione:

TRAVOCORT «0,1% + 1% crema» 1 tubo in AL da 30 g - Codice AIC: 053333011 (in base 10) 1LVM0M(in base 32);

forma farmaceutica: crema;

composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 1 mg (0.1%) di diflucortolone valerato e 10 mg (1%) di isoconazolo nitrato;

eccipienti: polisorbato 60, sorbitano stearato, alcol cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio edetato e acqua depurata.

Al paragrafo 5 «Come conservare "Travocort"» del foglio illustrativo e sulle etichette, in luogo di «Non conservare a temperatura superiore ai 25°C», riportare:

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di "Travocort" e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato: crema opaca, di colore da bianco a giallastro, tubo da 30 g.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

TRAVOCORT «0,1% + 1% crema» 1 tubo in AL da 30 g - Codice A.I.C.: 053333011;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

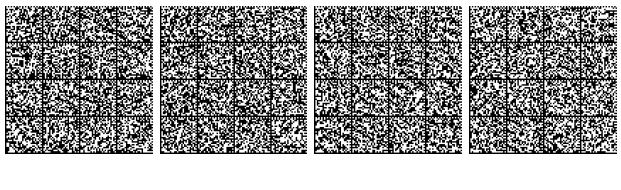
Confezione:

TRAVOCORT «0,1% + 1% crema» 1 tubo in AL da 30 g - Codice A.I.C.: 053333011;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel fo-



glio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05708

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor».

Estratto determina IP n. 630 del 15 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFECTIN ER 37.5 37,5 mg, kapsulki o przedluzonym uwalnianiu, twarde 10 kapsulkek (1x10) dalla Polonia con numero di autorizzazione 10523, intestato alla società Viatris Healthcare Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart Dublin 15 - Irlanda e prodotto da Famar Health Care Services Madrid Sau, Avenida De Leganes 62 28923 Alcorcon (Madrid) Spagna e da Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh, Betriebsstätte Freiburg Mooswaldallee 1 D-79090 Freiburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 - Samarate (VA).

Confezione:

EFEXOR «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL - Codice A.I.C.: 050275066 (in base 10) 1HY8RU(in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;

composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: ciascuna capsula a rilascio prolungato contiene 42,43 mg di venlafaxina cloridrato, pari a 37,5 mg di venlafaxina come base libera;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, etilcellulosa 50 cps, ipromellosa 3 cps, ipromellosa 6 cps, talco;

involucro della capsula: gelatina, ossidi di ferro nero, rosso e giallo (E172), titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa della capsula: lacca, ossido di ferro rosso (E172), ammonio idrossido, simeticone, glicole propilenico.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate - 21017 - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

EFEXOR «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL - Codice A.I.C.: 050275066;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

EFEXOR «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL - Codice A.I.C.: 050275066;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05709

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duspatal».

Estratto determina IP n. 631 del 15 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUSPATAL 200 Mg Retard, Hartkapsel, Retardiert (Retardkapsel) 100 U.P. dalla Germania con numero di autorizzazione 44801.00.00, intestato alla società Viatris Healthcare Gmbh Lütticher Straße 5 53842 Troisdorf (Germania) e prodotto da Mylan Laboratories Sas Route De Belleville, Lieu Dit Maillard 01400 Châtillon-Sur-Chalaronne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 - Samarate (VA).

Confezione:

DUSPATAL «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL - Codice A.I.C.: 049729027 (in base 10) 1HFMJ3(in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 200 mg di mebeverina cloridrato;

eccipienti: componenti che costituiscono i granuli contenuti all'interno delle capsule: magnesio stearato, copolimero dell'etile acrilato e metile metacrilato (2:1), talco, ipromellosa, copolimero dell'acido metacrilico e dell'etile acrilato (1:1), triacetina;

componenti del rivestimento delle capsule: gelatina, titanio diossido (E171);

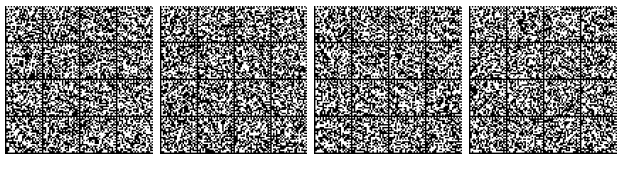
componenti dell'inchiostro di stampa delle capsule: gomma lacca (E904), propilenglicole, ammoniaca, idrossido di potassio, ossido di ferro nero (E172).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate - 21017 - Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

DUSPATAL «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL - Codice A.I.C.: 049729027;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

DUSPATAL «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL - Codice A.I.C.: 049729027;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05710

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina/Valsartan/Idroclorotiazide Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 175/2026 - 2322 del 26 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AMLODIPINA/VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA.

Confezione: 049044011;

descrizione: «5 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044023;

descrizione: «5 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044035;

descrizione: «5 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044047;

descrizione: «5 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044050;

descrizione: «5 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044062;

descrizione: «5 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044074;

descrizione: «5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044086;

descrizione: «5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044098;

descrizione: «5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044100;

descrizione: «5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044112;

descrizione: «5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044124;

descrizione: «5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044136;

descrizione: «10 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044148;

descrizione: «10 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044151;

descrizione: «10 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044163;

descrizione: «10 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044175;

descrizione: «10 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044187;

descrizione: «10 mg/160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044199;

descrizione: «10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044201;

descrizione: «10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044213;

descrizione: «10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044225;

descrizione: «10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044237;

descrizione: «10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044249;

descrizione: «10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044252;

descrizione: «10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044264;

descrizione: «10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044276;

descrizione: «10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 049044288;

descrizione: «10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044290;

descrizione: «10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 049044302;

descrizione: «10 mg/320 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05712

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medivid».

Estratto determina AAM/PPA n. 576/2026 dell'8 ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale MEDIVID che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 3 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C.: 045457064 - base 10 1CC7P8 base 32;

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C.: 045457076 - base 10 1CC7PN base 32;

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3);

codice pratica: N1B/2026/641.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.(codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 - Roma (RM).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05713

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medivid».

Estratto determina AAM/PPA n. 577/2026 dell'8 ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale MEDIVID che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C.: 045457088 - base 10 1CC7Q0 - base 32;

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3);

codice pratica: N1B/2026/644.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 - Roma (RM).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo, e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05714

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 517/2026 del 18 settembre 2026 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinnat».

Estratto determina AAM/PPA n. 517/2026 del 18 settembre 2026

L'estratto della determina AAM/PPA n. 517/2026 del 18 settembre 2026 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2026, relativa al medicinale ZINNAT è rettificato, mediante la seguente correzione:

ove si legge:

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia

leggasi:

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano, Italia

Codice pratica: C1A/2026/1604.

Procedura europea: IE/H/0716/004-005/IA/058.

Disposizioni finali: il presente comunicato è efficace dal giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono fatti salvi gli effetti medio termine prodotti dalla determina AAM/PPA n. 517/2026 del 18 settembre 2026 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2026.

26A05719

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, trentasette provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1447/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN ACCORD;

2) DET PRES 1448/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ARIMIDEX;

3) DET PRES 1449/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AUROZEB;

4) DET PRES 1450/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BORGHES;

5) DET PRES 1451/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRIVARACETAM VIVANTA;

6) DET PRES 1452/2026 del 27 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», del medicinale CEFTRIAXONE HAMELN;

7) DET PRES 1453/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CIDOFOVIR TILLOMED;

8) DET PRES 1455/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DEGEVMA;

9) DET PRES 1460/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ESOMEPRAZOLO LABORATORI ALTER;

10) DET PRES 1462/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FLECAINIDE AUROBINDO ITALIA;

11) DET PRES 1465/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FLUTIFORMO;

12) DET PRES 1467/2026 del 16 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GOTENFIA;

13) DET PRES 1469/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale KOSELUGO;

14) DET PRES 1471/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LINAGLIPTIN ABDI;

15) DET PRES 1473/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LINEZOLID S.A.L.F.;

16) DET PRES 1475/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MIGLUSTAT WAYMADE;

17) DET PRES 1478/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NINTEDANIB GLENMARK;

18) DET PRES 1454/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PEMETREXED HIKMA;

19) DET PRES 1456/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale POHERDY;

20) DET PRES 1458/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PREGABALIN MEDREG;

21) DET PRES 1459/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RANLUSPEC;

22) DET PRES 1457/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 1096/2025 del 26 agosto 2025» del medicinale ELHIB;

23) DET PRES 1461/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 1248/2026» del medicinale ESOMEPRAZOLO TECNIGEN;

24) DET PRES 1463/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ROSUMIBE;

25) DET PRES 1464/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ROSUVASTATINA DOC GENERICI;

26) DET PRES 1466/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ROVEZET;

27) DET PRES 1468/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SAREX;

28) DET PRES 1470/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SIMVASTATINA EG;

29) DET PRES 1472/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SINVALIP;

30) DET PRES 1474/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SNAPTAG;

31) DET PRES 1476/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TAPENTADOLO TEVA;

32) DET PRES 1477/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TEKVAS;

33) DET PRES 1479/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TRISCUDIL;

34) DET PRES 1480/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale URIQUID;

35) DET PRES 1481/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VASTGEN;

36) DET PRES 1482/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VORICONAZOLO AMAROX;

37) DET PRES 1483/2026 del 27 ottobre 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale XOSPATA.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A05779

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione europea di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rubino di Cantavenna».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 27 ottobre 2026 è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta - menzione tradizionale italiana: denominazione di origine controllata D.O.C. - dei vini» Rubino di Cantavenna», avvenuta con il decreto ministeriale 30 luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 12 agosto 2025.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 27 ottobre 2026 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta - menzione tradizionale italiana: denominazione di origine controllata e garantita D.O.C. - dei vini «Rubino di Cantavenna» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito *web* ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite - Vini DOP e IGP - Elenchi e disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

26A05723

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-256) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

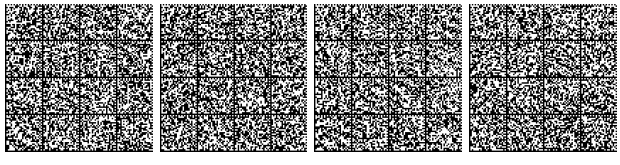
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

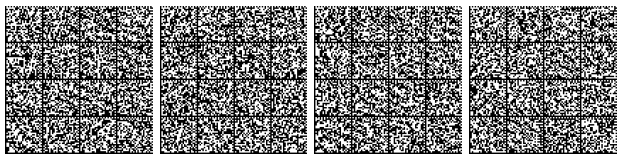
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

